



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 6151
(citare nella risposta)

02 LUG. 2007

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Div. 4

Rifer del

Allegati

Oggetto: Agenzia del Territorio - Competenze professionali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati - Decisione del Consiglio di Stato n. 2204/2007.

Ai Consigli dei
Collegi dei Geometri

LORO SEDI

Ai Comitati Regionali
dei Geometri

LORO SEDI

Egr. Geom.
Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana
Previdenza ed Assistenza Geometri
Lungotevere A. da Brescia, 4

00196 ROMA

Per opportuna informazione, si invia, in allegato, la nota dell'Agenzia del Territorio in merito all'annullamento della circolare n. 1/2002 che consentiva la redazione degli atti di aggiornamento agli agrotecnici, a seguito della Decisione del Consiglio di Stato n. 2204/2007

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

MB



CIRCOLARE N. 10/2007

PROT. n° 49636

ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia

OGGETTO: Competenze professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati – Decisione del Consiglio di Stato n. 2204/2007.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali

DATA DECORRENZA: Data di emanazione

CIRCOLARI DELL'ENTE SOSTITUITE: Circolare n. 1 del 7 febbraio 2002

Roma, 22 giugno 2007

FIRMATO: Mario PICARDI

N. pagine complessive: 2 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

Con la circolare n. 1 del 7 febbraio 2002 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, emanata a seguito di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, si è consentita agli Agrotecnici la redazione degli atti di aggiornamento di cui all'articolo 8 della legge n. 679/69 (tipi mappali) e agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/72 (tipi frazionamento e particellari), in attuazione di quanto stabilito dal comma 96 dell'articolo 145 della legge n. 388/2000.

Successivamente alcuni Ordini professionali hanno impugnato la circolare dinanzi al giudice amministrativo. Con decisione n. 2204 depositata il 10 maggio 2007, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 59/2003, ha annullato la predetta circolare; ne consegue che i professionisti iscritti all'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, non possono più sottoscrivere a titolo professionale gli atti di aggiornamento di catasto terreni sopra citati.

Con nota prot. n. 45115 del 7 giugno 2007 si è già provveduto ad informare gli Uffici provinciali e le Direzioni regionali dell'Agenzia in merito all'annullamento della circolare n. 1/2002 e a fornire, in esecuzione della decisione dell'autorità giudiziaria, le prime istruzioni operative tendenti a non accettare più gli atti di aggiornamento tecnico redatti e sottoscritti dalle suddette figure professionali.

A tale proposito si fa rilevare che sono invece trattabili gli atti presentati entro la suddetta data del 7 giugno, se ancora in corso di approvazione o eventualmente sospesi in corso di perfezionamento, ai sensi del disposto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

In tal senso si segnala che sono in corso le procedure per l'eliminazione, nel programma informatico PREGEO, della categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati dall'elenco dei soggetti professionali abilitati alla presentazione degli atti tecnici di aggiornamento cartografico.

Gli Uffici Provinciali e le Direzioni Regionali sono invitati a dare ampia diffusione alle disposizioni sopra impartite.

(Fine)